

● TANTI DUBBI E AGRICOLTORI NEL CAOS

Sui fabbricati rurali il solito pasticcio all'italiana

Il termine del 30 settembre per la richiesta al catasto di classificazione dei fabbricati come rurali è scaduto senza proroghe ufficiali ma con l'impegno del Governo a spostare il termine

di **Daniele Hoffer**

Alla fine è successo quello che tutti temevano: si è arrivati alla scadenza del 30 settembre, termine previsto per chiedere in Catasto la classificazione dei propri fabbricati come rurali, con gli agricoltori nel caos più totale, stretti tra ipotesi di possibili proroghe e l'obbligo di ottemperare all'adempimento in tempi ristrettissimi e inadeguati per non rischiare così di perdere la ruralità, e di conseguenza i benefici fiscali.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011 era stata pubblicata la legge n. 106/2011 di conversione del decreto n. 70/2011 (vedi anche *L'Informatore Agrario* n. 28/2011), che ha introdotto i nuovi adempimenti richiesti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, ovvero la domanda di attribuzione delle categorie catastali A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali (oltretutto, fatto paradossale, più che di un dovere la norma sembrava parlare di una possibilità, per «certificare» così il proprio immobile come rurale).

Il termine stabilito per la presentazione della modulistica (domanda e autocertificazione) era il 30-9-2011, rimandando però a un apposito decreto il compito di stabilire le modalità attuative (modulistica da utilizzare, prassi operativa da seguire ecc.). Inoltre bisognava chiarire la questione della categoria A/6, in quanto inutilizzabile quella esistente, nonché i vari dubbi soprattutto riguardo l'obbligo del possesso dei requisiti per la ruralità nei 5 anni anteriori (aspetto quest'ultimo che rimane ancora poco chiaro e controverso).

Con sorprendente tempestività il 22 settembre viene pubblicata sull'argomento la circolare n. 6/2011 dell'Agenzia del territorio; quindi, restava poco più di una settimana per procedere con l'adempimento, ovvero il tempo che, in normali condizioni, sarebbe appena sufficiente per una prima informazione agli agricoltori. Questi si sono trovati nel dilemma se sperare in una proroga con il rischio che poi non arrivasse, od ottemperare all'adempimento con il rischio di fare errori, e senza gli adeguati chiarimenti applicativi sulle varie situazioni esistenti.

Troppo per una scadenza così vicina, e quindi già da subito i tempi preventivati sono apparsi troppo brevi per una svolta epocale come quella prevista, rendendosi così auspicabile una proroga che si sperava arrivasse con il decreto applicativo.

L'atteso decreto è senza proroga

Ciò ha portato a una levata di scudi delle associazioni di categoria, proteste da più parti e interpellanze parlamentari che hanno fatto sì che la sera del 28 settembre scorso la Commissione agricoltura del Senato approvasse all'unanimità una risoluzione che impegna il Governo a prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di variazione della categoria catastale; non una proroga vera e propria, ma un forte richiamo affinché venga concessa.

Non una proroga vera e propria, ma un forte richiamo affinché venga concessa.

Non una proroga vera e propria, ma un forte richiamo affinché venga concessa.

I dubbi chiariti

In merito ai chiarimenti contenuti negli ultimi provvedimenti, evidenziamo che le domande di variazione per la richiesta di attribuzione delle categorie A/6 e D/10 riguardano solo le unità immobiliari già iscritte al Catasto fabbricati (ex urbano), però in categorie diverse da quelle citate, mentre non deve essere fatto nulla nel caso di immobili ancora iscritti al Catasto terreni (su questo i mo-



I modelli per la domanda e le autocertificazioni sono scaricabili dal sito dell'Agenzia del territorio: www.agenziaterritorio.it

delli contengono delle incongruenze che potevano trarre in inganno).

Ad esempio, un'abitazione classificata A/3, oppure un fabbricato strumentale (stalle, serre, depositi attrezzi, ecc.) classificato D/8, se in possesso dei requisiti per la ruralità, di cui al decreto 557/1993, deve chiedere l'attribuzione delle apposite citate categorie che gli consentono ora di essere identificato come rurale.

Per le abitazioni è stata appositamente prevista la nuova categoria A/6 classe R senza determinazione di una rendita catastale; mantengono invece la rendita precedentemente attribuita gli immobili strumentali che rientrano nella categoria D/10 prevista anche per i fabbricati di tipo abitativo ora però utilizzati come strumentali all'attività.

Le domande, firmate in duplice copia, corredate delle autocertificazioni, vanno inoltrate all'Agenzia del territorio unitamente a copia di un documento d'identità del sottoscrittore; la presentazione può avvenire con consegna diretta, all'ufficio competente, con raccomandata a/r, tramite fax oppure posta elettronica certificata.

La procedura Docfa va invece ancora utilizzata per iscrivere in Catasto i fabbricati di nuova costruzione, oppure oggetto di interventi edilizi, ovvero per la richiesta di variazione che dovrà essere fatta per gli immobili che perdono i requisiti per la ruralità, nonché in ogni altro caso non contemplato nel decreto.

Nel caso in cui l'Agenzia del territorio neghi l'attribuzione della categoria richiesta entro il 20-11-2012 è possibile impugnare il provvedimento di diniego presso la Commissione tributaria provinciale.

Eventuali istanze di riconoscimento della ruralità redatte su modelli non conformi, già presentate prima dell'emissione del decreto ministeriale, non saranno ritenute valide.

Nei territori di Trento e Bolzano i compiti dell'Agenzia del territorio sono svolti dalla rispettive Province autonome.

Nel caso di possesso dei requisiti di ruralità da meno di 5 anni, viene solo specificato che è possibile allegare un'autocertificazione dei precedenti titolari dell'immobile con la quale viene dichiarato il possesso dei requisiti per la ruralità fino al compimento del cinquennio.

I modelli per la domanda e le autocertificazioni sono reperibili nel sito internet dell'Agenzia del territorio www.agenziaterritorio.it

Daniele Hoffer

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI OTTOBRE ●●●

25 MARTEDÌ MODELLO 730/2011 REDDITI 2010

Integrazione del modello. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2011 per dichiarare i redditi relativi all'anno d'imposta 2010, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d'imposta ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) o i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), qualora abbiano riscontrato errori nel modello 730/2011 la cui correzione comporta un rimborso o un minor debito, possono presentare entro oggi un modello 730/2011 integrativo con la relativa documentazione a un Caf o a un professionista abilitato che provvederanno alla verifica e alla elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione.

VINI NOVELLI

Primo giorno utile per anticipare l'uscita dalle cantine dei vini novelli nei limiti dei quantitativi destinati alla commercializzazione in Italia e nell'Ue e all'esportazione con trasporti in ambito internazionale per via aerea.

ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite MAV bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di settembre e/o al terzo trimestre (luglio-settembre) 2011.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat

relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

30 DOMENICA

VINI NOVELLI

Primo giorno utile per fare uscire in modo ordinario dalle cantine i vini novelli destinati a essere consumati dal 6 novembre prossimo; si veda sull'argomento il decreto Mipaaf del 13-7-1999 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10-9-1999.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decor-

rono dal 1° ottobre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° ottobre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2012.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

● dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

● l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati».

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Una rilevante novità di quest'anno, già anticipata nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 16/2011 a pag. 29, è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative per-

tinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-6-2011, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nella sopra richiamata circolare n. 26/E alla quale si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI OTTOBRE ●●●

30 DOMENICA
QUOTE LATTE

Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di agosto 2011, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell'Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.

Le ricevute di versamento, ovvero la fideiussione bancaria, devono essere inviate entro oggi all'Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).

Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2011, che non hanno pagato il rinnovo entro il 30 settembre scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%.

Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora dell'1,5% annuo rapportati

ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

La tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione») va calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Tardivo versamento rata imposte da Unico 2011. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011, che non hanno versato entro il 30 settembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve (o sprint) con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione normale del 30%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 settembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-9-2011;



L'imposta sostitutiva dovuta per il terreno edificabile è pari al 4% del valore di stima rideterminato

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 settembre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-9-2011.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

31 LUNEDÌ
CONTRIBUTI AL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Presentazione documenti. Gli agricoltori che nella domanda unica di pagamento (pac 2011) hanno chiesto di ottenere un sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, devono entro oggi produrre ad Agea, o all'organismo pagatore competente per territorio, i dati relativi alle polizze stipulate e alle relative quietanze di pagamento.

Si veda al riguardo la circolare Agea n. 18 del 18-4-2011.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI

Versamento rata imposta sostitutiva. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2010, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare l'eventuale seconda rata in scadenza maggiorata del 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2010; si veda al riguardo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 144/E del 10-4-2008.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del valore di stima rideterminato.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari n. 9/E, 31/E, 15/E, 55/E e 81/E rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1° febbraio, 20 giugno e 6-11-2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005, la circolare n. 10 del 13-3-2006, la circolare n. 12/E del 12-3-2010 e la risoluzione n. 111/E del 22-10-2010.

Si vedano anche i numerosi articoli sull'argomento finora pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

Si fa presente che coloro che intendono avvalersi entro il 30-6-2012 della riapertura dei termini e fare una nuova rivalutazione con riferimento al valore all'1-7-2011 possono non pagare la rata in scadenza e recuperare la prima rata versata entro il 31-10-2010 detraendola dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

La riapertura dei termini, con la novità della compensazione di quanto già versato anche per altre precedenti rivalutazioni, è contenuta nell'art. 7, comma 2, lett. dd), dd-bis), ee), ff), gg), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo») convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE

Versamento rata imposta sostitutiva. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni societarie detenute all'1-1-2010, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni stesse, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare l'eventuale seconda rata in scadenza maggiorata del 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2010; si veda al riguardo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 144/E del 10-4-2008.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del valore di stima per le partecipazioni che, alla data dell'1-1-2010, risultavano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% del valore di stima per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1. L'Agenzia delle entrate è intervenuta più volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari indicate nella precedente scadenza.

Anche per questa scadenza vale quanto indicato in grassetto nella scadenza che precede.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, ALTRE IMPOSTE, CONTRIBUTI

Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva. I soggetti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o

in acconto per l'anno d'imposta 2011 in base al modello Unico 2011, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza con il modello di pagamento unificato F24.

Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso si rimanda a quanto riportato nelle tabelle 1 e 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30, tenendo presente l'errata correge pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2011 a pag. 4.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

IVA

Richiesta di rimborso infrannuale. L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazioni e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 3° trimestre 2011 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare con il mod. F24 (per il 3° trimestre il codice è 6038) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011 rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011.

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

Per altre informazioni sull'argomento si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 15/2011 a pag. 30 e alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 96/E del 28 settembre scorso che chiarisce le modalità di compilazione del modello in presenza



Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso o compensato deve essere maturato nel corso del trimestre di riferimento

di operazioni, attive e passive, con la nuova aliquota del 21% in vigore dal 17 settembre scorso.

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di settembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello INTRA-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

Comunicazioni dati operazioni black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi riferiti alle operazioni di settembre 2011 (contribuenti mensili) o del 3° trimestre (luglio-settembre) 2011 (contribuenti trimestrali).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che,

negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p, del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario